

Codice A1414E

D.D. 15 gennaio 2025, n. 16

LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L. con sede in Novi Ligure (AL), Via Cavallotti 136 - Sospensione accreditamento.



ATTO DD 16/A1400B/2025

DEL 15/01/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L. con sede in Novi Ligure (AL), Via Cavallotti 136 – Sospensione accreditamento.

Premesso che con D.G.R. n. 78-10136 del 28 luglio 2003 la Giunta regionale ha deliberato di accreditare l'impresa individuale LABORATORIO ANALISI S. MARIA del Dott. W. QUAGLIA con sede in Novi Ligure (AL), Via Cavallotti 136, per l'attività di diagnostica di laboratorio (Laboratorio generale di base con i settori specializzati di Ematologia, Microbiologia e Sieroinmunologia) in fascia B;

Vista la D.D. n. 359 del 4 marzo 2022 con cui si prende atto dell'avvenuta variazione societaria da impresa individuale "LABORATORIO ANALISI S. MARIA del DOTT. W. QUAGLIA" a "LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L.";

Dato atto che con le DD.GG.RR. n. 32-2366 del 2 novembre 2015 e n. 3-6015 del 28 giugno 2013 ARPA PIEMONTE è stata incaricata quale Organismo Tecnicamente Accreditante delle attività di verifica sulla rispondenza delle strutture sanitarie private ai requisiti di accreditamento definiti dagli atti regionali;

Vista la D.D. n. 725 del 15 novembre 2017 con cui è stato previsto che l'accreditamento, quale strumento di garanzia dei livelli di qualità delle strutture sanitarie finalizzato anche a garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento, sia soggetto a verifica periodica con cadenza non superiore a cinque anni e comunque ogni volta che si verificano variazioni al precedente assetto autorizzato e accreditato;

Visto il RAPPORTO DI VERIFICA di ARPA PIEMONTE pervenuto con nota acquisita al prot. reg. n. 31389 del 30 dicembre 2024 con cui, al termine delle verifiche di accreditamento sulla sussistenza dei requisiti in capo al LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L., è stato accertato il permanere di non conformità e raccomandazioni, dettagliate nel suddetto rapporto di verifica, per le quali l'ORGANISMO TECNICAMENTE ACCREDITANTE ha espresso parere tecnico non favorevole di accreditabilità sulla sussistenza dei requisiti di accreditamento;

Dato atto che, a seguito del sopra indicato parere tecnico di non accreditabilità espresso dall'ARPA,

con lettera prot. reg. n. 853 del 13 gennaio 2025 la Direzione Sanità ha provveduto a diffidare il LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L. dall'operare in regime di accreditamento col Servizio Sanitario Regionale, fino a nuove disposizioni;

Preso atto che successivamente, con PEC trasmessa il 14 gennaio 2025 ed acquisita al prot. reg. n. 1017 in pari data, ARPA PIEMONTE ha esplicitato quanto segue:

il parere tecnico di non accreditabilità è riferito a requisiti risolvibili nel breve periodo; date le criticità riscontrate si può desumere che il tempo necessario per la risoluzione delle stesse rilevate nel corso del processo di accreditamento è di quattro mesi a partire dal mese di gennaio 2025. Al termine del periodo sopra indicato, la Struttura dovrà comunicare l'avvenuto superamento delle criticità all'OTA che provvederà a pianificare un sopralluogo per la verifica dell'effettivo superamento delle criticità residue;

Ritenuto pertanto necessario, stante la carenza dei requisiti di accreditamento sopra rappresentati, procedere alla sospensione dell'accreditamento del Laboratorio ANALISI S. MARIA S.R.L. con sede legale ed operativa in NOVI LIGURE (AL), Via Felice Cavallotti 136 sino al 30 aprile 2025 e/o comunque sino al completo ripristino dei requisiti di accreditamento a cura della struttura;

Ritenuto altresì di demandare l'Ente ARPA PIEMONTE alla verifica, in capo alla struttura in oggetto, dell'avvenuta risoluzione delle irregolarità rilevate e del ripristino del possesso dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, dandone comunicazione al Settore regionale competente.

Tutto ciò premesso e considerato,

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 55/87 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18;
- D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 78-10136 del 28 luglio 2003;
- D.D. n. 725 del 15 novembre 2017;
- D.D. n. 757 del 22 novembre 2018;
- D.D. n. 359 del 4 marzo 2022;
- D.G.R. n. 17-8301 del 22 gennaio 2024;
- D.D. n. 991 del 24 dicembre 2024;

determina

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e richiamate integralmente, alla sospensione dell'accreditamento ex art. 8 quater D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. dell'attività di diagnostica di laboratorio in capo alla Società LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L. con sede legale ed operativa in NOVI LIGURE (AL), Via Felice Cavallotti 136, P. IVA e Codice Fiscale 02680870066,

sino al 30 aprile 2025 e/o comunque sino al completo ripristino dei requisiti di accreditamento da parte della struttura;

- di demandare ad ARPA PIEMONTE la verifica dell'avvenuta risoluzione delle non conformità e raccomandazioni rilevate e della sussistenza dei requisiti di accreditamento previsti dalle disposizioni regionali in materia, in capo alla struttura in oggetto, dandone comunicazione al Settore regionale competente;

- di demandare a successivo provvedimento regionale il ripristino dell'attività sanitaria in regime di accreditamento del LABORATORIO ANALISI S. MARIA S.R.L. a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti di accreditamento da parte di ARPA PIEMONTE, nonché la rideterminazione in riduzione del budget ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. conseguente al periodo di sospensione dell'attività;

- di trasmettere all'ASL AL, territorialmente competente, il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Dott.ssa Lorella Villa
Dott.ssa Rosella Albarello

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile